

COMUNE DI MONTEFINO

PROVINCIA DI TERAMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALFINO"

Comuni di Arsita, Atri, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti, Elice, Montefino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Determina 'di Settore n° 17

del 22-11-2018

OGGETTO:

Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici approvazione avviso

In data 22-11-2018 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Considerato che i Comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione M.R. Elice, Montefino ed Atri, hanno concordato di gestire, in forma associata, l'ufficio di centrale di committenza dei Lavori Pubblici;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 39 del 26/11/2015 con la quale il comune di Montefino ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Castiglione M.R., Bisenti, Elice;
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2015 con la quale il comune di Bisenti ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Castiglione M.R., Montefino, Elice;
- la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/11/2015 con la quale il comune di Castiglione M.R. ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Bisenti, Montefino, Elice;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 03/12/2015 con la quale il comune di Elice ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Arsita, Castiglione M.R., Bisenti, Montefino;
- la deliberazione di C.C. n. 25 del 30/11/2015 con la quale il comune di Arsita ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Elice, Castiglione M.R., Bisenti, Montefino;
- la convenzione sottoscritta in data 07/12/2015 tra i Comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione M. R., Elice, Montefino, per la gestione associata degli affidamento di lavori, servizi e forniture
- la delibera di C.C. n. 7 del 02/02/2016 con la quale il Comune di Atri ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C. VALFINO) costituita dai comuni di Montefino, Arsita, Bisenti, Castiglione M.R. ed Elice approvando la convenzione, la quale è stata sottoscritta in data 17/02/2016, conformemente al verbale della conferenza dei sindaci del 30/01/2016 ;

Considerato che il Comune di Montefino ha assunto il ruolo di Comune capofila;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco del comune di Montefino, prot. 8926 del 21/12/2015 con il quale sono stati conferiti al geom. Fausto Chiavetta, le funzioni di responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di Committenza per i comuni Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Elice, Montefino;
- la richiesta effettuata in data 06/02/2017 dal Comune di Castilenti per l'adesione alla Cuc Valfino;

- la conferenza dei Sindaci aderenti alla Cuc Valfino i quali all'unanimità hanno accettato l'adesione del Comune di Castilenti alla Cuc Valfino;
- la deliberazione di C.C. n.14 del 24/04/2017 con la quale il comune di Castilenti ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con i comuni di Elice, Castiglione M.R., Bisenti, Montefino, Atri;
- la convenzione integrativa sottoscritta in data 03/06/2017 tra i Comuni di Arsità, Bisenti, Castiglione M. R., Elice, Montefino, Castilenti per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- il decreto del Sindaco del comune di Montefino , prot. 8926 del 21/12/2015 con il quale sono stati conferiti al geom. Fausto Chiavetta , le funzioni di responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di Committenza per i comuni Arsità, Bisenti, Castiglione M.R., Elice, Montefino;

Dato atto che:

il Comune di Montefino ha assunto il ruolo di Comune capofila;
 in data 20/10/2018 il responsabile della Cuc ha convocato l'assemblea dei sindaci per il giorno 28/10/2018, aggiornato successivamente al 03/11/2018 con il seguente ordine del giorno : procedure di gara Telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 40 e s.m.i.
 L'assemblea dei sindaci ha deliberato all'unanimità anche il seguente ordine del giorno:

- **Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici**, dando mandato al responsabile della cuc ad espletare tutti gli atti consequenziali per la nomina della commissione;

Considerato che :

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici.

- 1. La commissione giudicatrice di cui all' art. 77 del codice è nominata dal Funzionario competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici possono essere dipendenti interni all'Ente. Nel caso siano dipendenti interni dell'Ente non spetta alcun compenso.*
- 2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.*
- 3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
- 4. L' atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l' espletamento dell' incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell' intervento tra le somme a disposizione. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e della lex specialis di gara.*
- 5. Alla commissione giudicatrice è demandato l' intero procedimento di valutazione delle offerte;*

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice.

Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
- b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nella Amministrazione comunale;
- d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall' art. 51 del Codice di procedura civile;
- e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all' approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell' accettazione dell' incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell' art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l' inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario.

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l' art. 35/bis del d.lgs. 165/2001, l' art. 51 del Codice di procedura civile, l' art. 42 del d.lgs. n.50/2016, l' art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono individuati tra i funzionari di ruolo del Comune che devono possedere i seguenti requisiti:

- essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- Possono svolgere, altresì, le funzioni di commissario, i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un' anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell' ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori
- abilitazione all' esercizio dell' attività professionale laddove prevista;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell' ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.

2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un Funzionario o suo delegato diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.

4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione, dove applicabile. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.

5. In caso di indisponibilità in organico di adeguare professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:

– pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell' iscrizione o dell' abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare;

– professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali ed esperienza nell' ambito del settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare;

– docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore cui si riferisce l' oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l' esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max tre incarichi nell' arco di un anno).

2. Il funzionario competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce e dell' oggetto del contratto da affidare.

3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

4. Di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso alla sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all' emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni;

RITENUTO provvedere in merito pubblicando un avviso di selezione per l'istituzione di commissioni giudicatrici nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che qui si deve intendersi integralmente riportato e riscritto, costituendone presupposto e motivazione.
2. Di approvare i seguenti elementi essenziali, a valenza transitoria, con i quali sono stabiliti i criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici.

1. La commissione giudicatrice di cui all' art. 77 del codice è nominata dal Funzionario competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici possono essere dipendenti interni all'Ente. Nel caso siano dipendenti interni dell'Ente non spetta alcun compenso.

2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. L' atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l' espletamento dell' incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell' intervento tra le somme a disposizione. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e della lex specialis di gara.

5. Alla commissione giudicatrice è demandato l' intero procedimento di valutazione delle offerte;

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice.

Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;

b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nella Amministrazione comunale;

d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall' art. 51 del Codice di procedura civile;

e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;

f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all' approvazione di atti dichiarati illegittimi;

g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell' accettazione dell' incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell' art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l' inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario.

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l' art. 35/bis del d.lgs. 165/2001, l' art. 51 del Codice di procedura civile, l' art. 42 del d.lgs. n.50/2016, l' art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono individuati tra i funzionari di ruolo del Comune che devono possedere i seguenti requisiti:

– essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

– Possono svolgere, altresì, le funzioni di commissario, i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori

– abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

– assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

– abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.

2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un Funzionario o suo delegato diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.

4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione, dove applicabile. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.

5. In caso di indisponibilità in organico di adeguare professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:

– pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

– professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali ed esperienza nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;

– docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max tre incarichi nell'arco di un anno).

2. Il funzionario competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici

che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce e dell' oggetto del contratto da affidare.

3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

4. Di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso alla sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all' emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.

Montefino, lì 22-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FAUSTO CHIAVETTA

